



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

## OGGETTO: Il modello Iva 2017

Con il provvedimento direttoriale del 16 gennaio 2017 sono stati approvati per l'anno d'imposta 2016 il modello di dichiarazione IVA/2017 e il modello IVA BASE/2017.

**Il modello Iva 2017 deve essere presentato entro il 28.02.2017.**

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014), come successivamente modificato dall'art. 10 comma 8-bis del D.L. 192/2014, **da quest'anno scatta l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro febbraio.**

Nella tabella che segue si illustrano le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2017.

IL MODELLO IVA 2017	
<b>LE NOVITÀ DEL FRONTESPIZIO</b>	<p>Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" è stata <b>eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore"</b>.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 dal D.L. N. 193 del 2016, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Per tale motivo, nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VE</b>	<p>Nella sezione 1 del quadro VE è stato <b>soppresso il rigo VE3</b>, dove era necessario indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%.</p> <p>Sono stati inoltre <b>inseriti i rigi VE5, VE6 e VE10</b>, dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%.</p> <p>Nella sezione 2 del quadro VE è stato <b>inserito il rigo VE21</b> dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%.</p> <p>Nella sezione 4 del quadro VE, è stato <b>ridenominato il campo 7 del rigo VE35 "Cessioni di prodotti elettronici"</b>, dato che in tale casella deve essere inserito l'importo delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VF</b>	<p>Nella sezione 1 del quadro VF è stato <b>soppresso il rigo VF3</b>, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%.</p> <p>Sono stati inoltre <b>inseriti tre nuovi rigi (VF3, VF6 e VF7)</b> dove indicare le operazioni passive, rispettivamente, con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%.</p> <p>Nella <b>sezione 3-B</b> del quadro VF è stato <b>soppresso il rigo VF41</b>, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Inoltre sono stati <b>inseriti tre nuovi rigi (VF43, VF44 e VF48)</b> dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65 %, del 7,95 % e del 10 %.</p>
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VJ</b>	<p>Il rigo <b>VJ16 è stato ridenominato "Acquisti di prodotti elettronici"</b> per l'esposizione degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.</p>

<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VI</b>	Nel quadro VI è stata <b>soppressa la colonna 3 dei rigi da VII a VI6</b> , dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale.
<b>IL NUOVO QUADRO VN</b>	Nella dichiarazione IVA 2017 è stato <b>introdotto un nuovo quadro – quadro VN</b> – da compilare da parte dei soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della dichiarazione originaria. Nel quadro va esposto l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l'importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.
<b>LE NOVITA' DEL QUADRO VL</b>	Nella sezione 2 del quadro VL è stato <b>inserito il rigo VL11</b> per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016.
<b>LE NOVITA' DEL QUADRO VX</b>	Nel rigo VX4 è stato <b>inserito il nuovo campo 9</b> denominato <b>“Interpello”</b> . La compilazione di tale casella risulta riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.
<b>LE NOVITÀ DEL QUADRO VO</b>	Nella sezione 1 del quadro VO, al rigo <b>VO11</b> è stata <b>inserita la casella 28</b> , in modo che i contribuenti possano comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA in Croazia, Stato di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. Nella sezione 3, <b>rigo VO33</b> , è stata <b>introdotta la casella “revoca”</b> , utilizzabile dai contribuenti per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Sempre nella sezione 3 del quadro VO, al <b>rigo VO34</b> è stata <b>soppressa la casella “opzione”</b> , in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011. Sono state inoltre introdotte tre nuove caselle: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la prima per comunicare l'opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;</li> <li>◆ la seconda per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;</li> <li>◆ la terza per comunicare la revoca dell'opzione per l'adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014.</li> </ul>
<b>IL NUOVO QUADRO VG</b>	Nella dichiarazione IVA 2017 è stato <b>inserito un nuovo quadro – quadro VG</b> – riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della specifica procedura di compensazione dell'IVA – disciplina della liquidazione dell'Iva di gruppo - prevista dal D.M. 13 dicembre 1979 in relazione ad una o più società commerciali controllate. L'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG nella dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale int Si specifica che il quadro VG è stato inserito per sostituire il precedente mod. IVA 26.